

TRIBUNALE DI LATINA
per il tramite dell'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI LATINA

Gestore della Crisi O.C.C.: Avv. Fabio Pane

Procedura Rif. OCC 16/2024

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ART. 67 E SEGG. CCII

PER: La **Sig.ra APICELLA KATIA (C.F. PCLKTA73R61L719N)** nata il 21.10.1973 a Velletri e residente in Latina Scalo via Epicuro n. 57, debitrice istante assistita dall'Avv. Luca Torregrossa (C.F. TRRLCU79R26E472V - fax: 0773 268726 indirizzo pec: avvlucatorregrossa@cnfpec.it) ed elettivamente domiciliata in Latina, Via dei cappuccini n. 24, come da mandato in atti.

PREMESSO CHE

1. La sig.ra Apicella Katia in data 28/05/2024 depositava la domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento dinanzi l'OCC costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Latina (**all. 1**);
2. Il fascicolo veniva rubricato al n. 16 del 2024 ed assegnato al Gestore della Crisi Avv. Fabio Pane del Foro di Latina per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla citata legge agli organismi di composizione della crisi;
3. Con il presente atto, l'esponente chiede di essere ammessa alla procedura di sovraindebitamento come disciplinata dall'art. 67 del CCII, a tal fine presenta il seguente "*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore*".

SOMMARIO

1. Requisiti soggettivi;
2. Cause dell'indebitamento e diligenza del consumatore ex art.68 co. II lett. A CCII;
 - 2.1 Cause dell'indebitamento;

- 2.2 Diligenza della parte istante nell'assumere le obbligazioni;
- 2.3 Meritevolezza;
- 3. ESPOSIZIONE DEBITORIA ED ELENCO DEI CREDITORI AI SENSI DELL'ART. 67 COMMA 2 LET. A C.C.I.I.;
- 4. Esposizione della ragioni circa l'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia ex art. 66 co. 2 lett. B C.C.I.I.;
- 5. Consistenza del patrimonio ex art. 67 co. II Lett. B, D ed E C.C.I.I.;
- 6. Indicazione di eventuali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni ex art. 67 co. 2 lett. C del C.C.I.I.;
- 7. Contenuto della proposta per la composizione della crisi da sovraindebitamento. Esame fattibilità del piano;
 - 7.1. Composizione del nucleo familiare;
 - 7.2 Elenco spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e della sua famiglia;
 - 7.3 Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: a) massa attiva; b) massa passiva); c) soddisfacimento;
 - 7.4 Sul pagamento non integrale del creditore ipotecario e privilegiati ai sensi dell'art. 67 comma 4 CCII. Analisi dell'alternativa liquidatoria;

STATO DELLA CRISI

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

1. REQUISITI SOGGETTIVI

Si rileva che l'istante non risulta assoggettabile a procedura fallimentare e/o procedure concorsuali tradizionali, così come disciplinate dal R.D. n. 267/1942 e s.m.i. abrogato e sostituito dal D. Lgs. N. 14 del 12 gennaio 2019 e s.m.i (CCII).

La sig.ra Apicella Katia è un debitore sovraindebitato che rientra nella definizione di cui all'art. 2 co. 1 lett. "e" di **consumatore**.

Per consumatore si deve intendere la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, cioè in via residuale colui che non svolga un'attività d'impresa o professionale.

In vero, tutte le obbligazioni contratte dall'istante con le società finanziarie sono state effettuate per scopi consumeristici e non nello svolgimento di una impresa/professione.

Si rileva inoltre che non sussistono condizioni soggettive ostative così come disciplinate dall'art. 69 CCII, in particolare la sig.ra Apicella Katia non ha mai fatto ricorso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento né ha beneficiato dell'esdebitazione, né ha determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento con colpa grave, malafede o frode (all. 4)

La situazione personale e patrimoniale dell'odierna istante ha determinato un grave e perdurante squilibrio nell'adempimento delle singole e particolari obbligazioni pecuniarie assunte, tali da comportare una inderogabile e definitiva incapacità di adempierle con regolarità.

Inoltre, si segnala l'urgenza di provvedere alla valutazione della presente proposta in quanto l'esecuzione immobiliare r.g.e. n. 8/2024 pendente dinanzi il Tribunale di Latina è in fase avanzata, ed è pubblicato l'avviso di vendita telematica per il giorno 10.03.2026 (all. 10).

2. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA DEL CONSUMATORE EX ART. 68 COMMA 2 LET. A CCII.

2.1 Cause dell'indebitamento.

L'esame della documentazione depositata in atti a corredo della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e le ulteriori informazioni acquisite dalla parte istante hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento della sig.ra Apicella Katia.

Preliminarmente si rileva che l'istante è impiegata presso HS Servizi s.r.l. con contratto part time a tempo indeterminato (all. 12).

Le cause dell'indebitamento della sig.ra Apicella vanno analizzate unitamente alle vicende che hanno riguardato il coniuge Fusciello Roberto e la sua famiglia, nonché al susseguirsi di fattori esogeni che nel loro insieme hanno determinato l'attuale sovraindebitamento.

Nell'anno 2006 nasceva il figlio Diego, l'odierna istante con la propria famiglia viveva nell'immobile di proprietà del marito in Latina Scalo via Epicuro n. 57.

Nell'anno 2011 la sig.ra Katia Apicella acquistava in comproprietà con il marito l'immobile sito in Latina Scalo, via Dei Gerani n°6 contraendo un Mutuo ipotecario con Barclays Bank Plc in data 17.05.2011 (**all. 8**).

Tale decisione è stata mossa dalla necessità di garantire un habitat ed uno stile di vita dignitoso per sé e la propria famiglia, in particolare per il figlio Diego, in quanto la casa di via Epicuro n. 57 è di modeste dimensioni.

Pochi mesi dopo il trasferimento nella nuova abitazione sita in Latina Scalo sono stati rinvenuti dei vizi dell'immobile che hanno reso necessari dei lavori di ristrutturazione. Nello stesso anno la sig.ra Apicella ed il marito subivano un giudizio di reintegro del possesso da parte di uno dei comproprietari del terrazzo conclusosi con ordinanza sfavorevole e di condanna alla refusione delle spese di lite (**all. 13**).

Successivamente i coniugi proponevano un giudizio nei confronti della sua dante causa conclusosi anch'esso con sentenza sfavorevole e condanna alle spese di giudizio (**all. 14**).

Le criticità afferenti la contestata proprietà esclusiva del terrazzo sono riscontrabili anche dalla perizia depositata dal CTU nell'E.I. n. 8/2024 del Tribunale di Latina (**all. 15**).

In particolare la Apicella ed il Fusciello risultano intestatari dell'intera proprietà del terrazzo per una superficie di mq 90, quando in realtà lo stesso terrazzo è in comproprietà con il titolare di un'altra unità immobiliare (**all. 15**).

I giudizi summenzionati (**all. 13-14**) hanno costretto la famiglia dell'odierna istante a sostenere anche ingenti spese legali per tecnici e professionisti.

Contestualmente alle problematiche legate all'abitazione di via dei Gerani, nell'ambito delle vicende familiari, il conduttore dell'immobile sito in Latina Scalo Via Epicuro n. 57 interrompeva i pagamenti relativi al canone di locazione, costringendo il marito ad intraprendere un giudizio di sfratto nel tentativo di rientrare nel possesso del proprio immobile e nel vano tentativo di recuperare i canoni di locazione non percepiti.

In vero, nelle more la famiglia si trovava a dover sostenere il pagamento di n. 2 mutui (**all. 8**).

Sino all'anno 2018, nonostante le numerose difficoltà, la famiglia è riuscita ad assolvere le proprie obbligazioni di pagamento e in particolare la sig.ra Apicella ad onorare il pagamento regolare del mutuo di casa di via dei Gerani.

Tuttavia, nel medesimo anno, a causa dei dissidi interni al nucleo familiare, l'istante avviava il procedimento per ottenere la separazione personale dal marito (**all. 11**).

Nell'ambito del suddetto giudizio di separazione, alla sig.ra Apicella veniva assegnata la casa coniugale di via dei Gerani, il coniuge separato si trasferiva presso altro immobile in locazione.

Nel 2019 il pagamento della rata del mutuo della casa in comproprietà di via dei Gerani veniva suddivisa, per accordo tra i coniugi separati, in parti uguali (€ 225,00 cadauno); tuttavia a causa delle difficoltà economiche del sig. Fusciello Roberto, quest'ultimo ha interrompeva il pagamento della sua quota parte.

La sig.ra Apicella, percependo all'epoca uno stipendio esiguo di circa € 1.100,00 (**all. 17**), non era in grado di provvedere al pagamento integrale della rata di mutuo; pertanto, la stessa ha continuato a provvedere a pagare la sua quota parte di € 225,00 fino all'anno 2023.

Detti pagamenti sono stati interrotti a seguito della notifica del pignoramento immobiliare rge 8/2024 del Tribunale di Latina.

La separazione personale dei coniugi ha aggravato la condizione economica dell'istante ed ha comportato l'impossibilità per la sig.ra Apicella Katia Fuscello di assolvere le proprie obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario.

L'istante è titolare di una carta di credito con Findomestic che utilizza per le spese familiari; detta linea di credito è in regolare ammortamento (**all. 7**).

2.2 Diligenza della parte istante nell'assumere le obbligazioni.

Come rilevato in precedenza, la parte istante ha diligentemente assunto le obbligazioni sottese all'attuale esposizione debitoria, non ha aggravato la sua posizione e non ha fatto ricorso al credito in modo sconsiderato e fraudolento (**all. 7**).

L'odierna istante ha sempre onorato le scadenze; i pagamenti delle rate di mutuo sono stati interrotti solo al momento in cui è stato notificato il pignoramento immobiliare (**all. 28**).

La sig.ra Apicella ha dovuto garantire la soglia minima di sostentamento dei bisogni primari della famiglia, in cui era presente un minore (**all. 18**).

Come esposto innanzi, quindi, l'istante non ha contratto debiti con mala fede o colpa grave né con la consapevolezza di non poterle onorare, anzi ha rimborsato regolarmente le rate fino al 2023.

In vero, la sig.ra Apicella, per molti anni ha puntualmente rispettato il piano di ammortamento del mutuo, ed ha assunto un solo successivo finanziamento con Findomestic per l'importo di € 250,00 per 10 anni (all. 7).

Le impreviste problematiche esogene derivanti dai problemi dell'immobile sito in via dei Gerani e dalla crisi coniugale sfociata dapprima con una separazione di fatto nel 2018 poi formalizzata nel 2019, hanno comportato un'alterazione e una compromissione della capacità reddituale dell'istante causando lo stato di sovraindebitamento.

La crisi è divenuta non più gestibile nel 2023 quando l'odierna ricorrente per far fronte ai bisogni primari ha dovuto interrompere i pagamenti verso l'istituto erogante il mutuo.

Come detto in precedenza, era intervenuta la sentenza sfavorevole relativa al giudizio RG. N. 7417/2016 con condanna alla refusione delle spese legali per € 2.003,59 (**all. 14**).

Inoltre, con sentenza n. 955/2020 il Tribunale di Latina aveva anche condannato la ricorrente alla refusione delle spese legali per € 7.795,00 per ciascuna delle parti convenute (n. 2), oltre accessori di legge, poichè il terrazzo risultava in comproprietà e non nella proprietà esclusiva dell'ex marito sig. Fusciello e Apicella (**all. 13**).

Si è venuto a creare, quindi, un indebitamento non più sostenibile.

In diritto si rileva che la giurisprudenza ha chiarito che si deve tenere conto anche della natura dei debiti contratti, della situazione personale e familiare dell'istante e della sua posizione di contraente nei confronti degli Istituti di credito come emergente dalla sua capacità reddituale al momento dell'assunzione delle proprie obbligazioni.

Tra le altre, Trib. di Napoli 11.01.2018 e Trib. Ancona 16.07.2019: << *In sede di applicazione della normativa di cui agli artt. 12 bis e ss L. 3/2012 la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso". Il favor per il consumatore è avvalorato dal nuovo CCI, che all'art. 69 comma 1 esclude l'accesso alla procedura per*

il consumatore solo a partire dalla colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente alla sua esclusione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve. Va preferita dunque la lettura delle norme vigenti maggiormente coerente con l'evoluzione normativa, in conformità alle indicazioni della Cassazione a favore di una interpretazione storico evolutiva delle norme">>.

Sulla diligenza.

Nel 2011 quando i coniugi hanno sottoscritto il contratto di mutuo con Barclays, la sig.ra Apicella Katia non aveva altre esposizioni, e percepiva € 1.100,00 annui (**all. 17**).

Pertanto, in una fase iniziale l'indebitamento è stato controllato e volontario, in una seconda fase è stato determinato dalla volontà del consumatore di provvedere al risanamento generale della situazione debitoria, dando però priorità alla soddisfazione dei bisogni primari.

2.3 Meritevolezza.

La meritevolezza del consumatore va accertata alla luce del nuovo criterio *ex art. 69 CCII*.

Prima della novella del 2020, l'art. 12*bis*, comma 3, della l. n. 3/2012 prevedeva che *“il giudice potesse omologare il Piano del consumatore solo in presenza del requisito della meritevolezza, quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*.

Dunque il debitore, oltre ad essere un “consumatore” deve risultare, in primo luogo, “sovraindebitato” cioè impossibilitato ad adempiere le obbligazioni contratte con mezzi ordinari.

Il consumatore, fortemente indebitato, per poter accedere ai benefici del piano (e vederselo omologare) doveva, inoltre, risultare “meritevole”.

Con meritevolezza del debitore si intendeva, generalmente, la mancanza di colpa dello stesso nell'aver provocato il suo medesimo sovraindebitamento.

In vero, non veniva reputato “meritevole” il debitore che avesse provocato colposamente un aumento dei suoi debiti (indebitandosi, ad esempio, per futili motivi) o che li avesse contratti senza la prospettiva di poterli adempiere.

Di conseguenza, il giudice omologava il piano solo dopo aver eseguito questo requisito che spesso ha impedito le omologhe ai vari progetti.

Tale verifica assumeva il nome di giudizio di “meritevolezza”, caratterizzato da una certa discrezionalità in quanto non esisteva un criterio normativo per qualificare un comportamento come “meritevole” o “non meritevole”.

Per effetto delle modifiche alla l. n. 3/2012 apportate con l. n. 176/2020 il requisito della meritevolezza, richiesta per l’omologa del piano prima della riforma, è stato sostituito con quello della colpa grave, malafede e frode.

Il Tribunale, nel dettaglio, non dovrà valutare se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindebitamento con colpa. Al contrario, potrà negare l’omologa solo quando l’indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

A tal proposito, merita di essere segnalata la fondamentale pronuncia con cui la Corte di Cassazione si esprime sul tema.

Il Giudice di legittimità, partendo dal presupposto che lo stato di sovraindebitamento vada letto nel suo sviluppo dinamico – in relazione ai molteplici fattori ed eventi che caratterizzano l’ingresso del consumatore in tale condizione – con ordinanza n. 22890 del 27 luglio 2023 ha sottolineato la necessità di applicare la nuova disciplina contenuta nell’art. 69 CCII.

Pertanto, poiché i requisiti per il riconoscimento dell’ammissibilità della proposta e la sua omologazione sono mutati, la proposta del piano del consumatore è inammissibile nei casi in cui il debitore abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Il Tribunale di Napoli, Sez. Settima Civile, con provvedimento del 29.10.2024 emesso nell’ambito della procedura n. 452-12024, spiega l’applicazione dei principi stabiliti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), modificati dal Correttivo Ter.

La normativa è stata applicata con attenzione ai requisiti di **meritevolezza** e di **assenza di colpa grave, malafede o frode** da parte dei debitori, condizioni necessarie per accedere al piano di ristrutturazione dei debiti. Il giudice ha verificato che i coniugi non abbiano intenzionalmente aggravato la propria situazione debitoria e ha escluso comportamenti fraudolenti, come richiesto dall’art. 69 CCII.

Si tratta di una ridefinizione della meritevolezza, focalizzata su criteri oggettivi e sull'assenza di colpa grave, allineando la decisione alla nuova ratio normativa, volta a promuovere un accesso ampio alle procedure di sovraindebitamento.

Pertanto, il concetto di meritevolezza non è più legato alla “assenza di colpa”, ma alla mancanza di dolo, frode o colpa grave, innovazione che il giudice ha applicato evidenziando l'assenza di dolo e di frode. Questa valutazione rappresenta un orientamento inclusivo, mirato a facilitare il recupero del debitore nella legalità e nella sostenibilità economica.

La recente giurisprudenza richiamata tende a favorire l'ammissione delle procedure di ristrutturazione evitando uno sbarramento iniziale, sussistendone i presupposti, lasciando la facoltà di proporre eventuali osservazioni critiche ai creditori come prescritto dall'art. 70 comma 3 CCII.

Sul punto una recente pronuncia della Corte d'Appello di Venezia ha affermato che: “... *gli elementi idonei a valutare la **meritevolezza del debitore** sotto il profilo delle cause dell'indebitamento, della diligenza impiegata nell'assumere obbligazioni e delle ragioni che hanno comportato l'incapacità ad adempierle. Appaiono di rilievo per la **valutazione del presupposto soggettivo** della colpa grave i primi due parametri, riferiti alla fase di formazione dell'indebitamento, mentre il compimento di atti di frode o il dolo (id est assunzione di debiti nella consapevolezza di non poterli adempiere) rende il debitore immeritevole del beneficio a prescindere da ogni indagine sulle motivazioni o sulle circostanze che lo hanno indotto ad assumere l'obbligazione. Circa le **nozioni di colpa grave e di dolo** è stato giustamente evidenziato che la prima può configurarsi in tutte le ipotesi in cui il debitore assume il debito in misura spropositata rispetto alla consistenza del proprio patrimonio e della correlata situazione reddituale, in spregio al basilare canone della ragionevolezza in forza del quale non sarebbe plausibile poterlo restituire alla prevista scadenza, mentre il dolo può prefigurarsi allorquando l'anzidetta obbligazione è assunta con la specifica consapevolezza di non poterla adempiere al suo scadere”.*

Nel caso in argomento sono stati compiutamente spiegati i motivi che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento della ricorrente, ed è documentato che la sig.ra Apicella ha regolarmente pagato per un lungo lasso di tempo le rate del mutuo e del finanziamento.

3. ESPOSIZIONE DEBITORIA ED ELENCO DEI CREDITORI AI SENSI DELL'ART. 67 COMMA 2 LET. A C.C.I.I.

3.1 MASSA PASSIVA (DEBITI) DELLA SIG.RA APICELLA

L'esposizione debitoria totale della sig.ra Apicella Katia, al netto delle spese legali e di quelle della procedura, risulta, pertanto, alla data odierna¹ evidenziato dalla tabella sottostante²:

APICELLA KATIA				
Totale Massa Passiva				
Creditore	Tipologia	Natura credito	Importo deb. Residuo	Fonte
Barclays (ipoteca via dei gerani) pec@pec.barclaysbank.it C.F: 80123490155	Mutuo ipotecario Debito comune all'ex coniuge	Privilegio ipotecario di 1° grado	115.774,94	Mutuo del 17.05.2011 e.i. 8/2024
FINDOMESTIC findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it C.F: 03562770481	Finanziamento	Chirografario	€ 9.186,34 (al 31/12/2025)	contratto
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it C.F. 13756881002	Tributi	Privilegiato	€ 198,52 (al 31/12/2025)	tributi
COMUNE DI LATINA protocollo@pec.comune.latina.it C.F. 80003450592	Tributo Tari	Privilegiato	€ 1.081,00 (al 31/12/2025)	Tari
REGIONE LAZIO protocollo@pec.regione.lazio.it c.f. 80143490581	Bollo	Privilegiato	€ 499,64 (al 31/12/2025)	Bollo
Avv. Graziano Rondinelli pec grazianorondinelli@ordineavvocatiroma.org C.F. RNDGZN77C04M208O	Prestazione professionale	Privilegiato	€ 1.900,00 (al 31/12/2025)	Assistenza legale
OCC di Latina	Compenso professionale	Prededuzione	€ 2.090,00	Residuo Convenzione OCC
Avv. Luca Torregrossa	Compenso	Prededuzione	€ 3.588,00	spese legali

¹

² Tali importi sono stati aggiornati alla documentazione più recente reperita dall'istante, tra cui l'atto di precetto ed il successivo pignoramento immobiliare, conteggi estintivi e lettere degli Intermediari. Ci si riserva di aggiornarli tempestivamente. La situazione debitoria è comunque da ritenersi aggiornata.

²

	professionale			procedura di sovraindebitamen to
TOTALE ESPOSIZIONE DEBITORIA AL NETTO DELLE SPESE LEGALI E DELLA PROCEDURA			€ 134.318,44	

Pertanto, l'esposizione debitoria complessiva del sig. Apicella, escluse le spese della procedura, alla data odierna è pari ad euro € **134.318,44**.

Si osserva che è un **credito assistito da ipoteca** di primo grado quello di **Barclays**; l'AdE-R e regione Lazio vantano un credito per tributi in privilegio; anche il Comune di Latina ha un credito di natura privilegiata ex art. 2752 c.c.; il finanziamento Findomestic è chirografario, come esplicitato nella tabella innanzi riportata.

4. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI CIRCA L'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NELL'INTERESSE DELLA FAMIGLIA EX ART. 68 COMMA 2 LET. B C.C.I.I.

L'elenco dei rapporti con banche e finanziarie sopra riportato è stato ricostruito anche attraverso la documentazione messa a disposizione dall'OCC attraverso l'accesso alle banche dati (**all. 9**).

I contratti e la corrispondenza degli Istituti di credito descrivono le due posizioni debitorie assunte dalla ricorrente con le Banche.

La semplice lettura della precedente elencazione non fa che confermare e ribadire quanto sin qui argomentato e dedotto in ordine all'origine del sovraindebitamento e l'impiego delle somme richieste agli istituti di credito: mutuo acquisto prima casa (Barclays), piccolo prestito personale (Findomestic).

Le obbligazioni della sig.ra Apicella sono state assunte nell'interesse della famiglia (composta all'epoca dai coniugi e dal loro figlio – **all. 18**) con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Pertanto, nel caso in esame, il sovraindebitamento non è stato volontariamente determinato dalla condotta della richiedente, bensì, come sopra esposto, lo ha subito per cause non imputabili alla sua volontà.

Lo squilibrio tra le entrate e le uscite mensili è tale da non consentire di vivere e provvedere a sé stessa ed al sostentamento del figlio appena maggiorenne e non economicamente autosufficiente.

Considerato che l'istante ad oggi percepisce uno stipendio tabellare pari ad € 1.100,00 mensili (**all. 19**); ed un ammontare complessivo di dei debiti € **134.318,44**, si può ragionevolmente sostenere che la medesima è fortemente sovraindebitata.

L'istante dichiara, infine, di aver sempre tenuto un tenore di vita consono rispetto alle proprie possibilità, senza eccessi ed in linea con uno stile di vita normale come si evince dalle movimentazioni del conto corrente (**all. 20**).

5. CONSISTENZA DEL PATRIMONIO EX ART. 67 COMMA 2 LETT. B, D ed E C.C.I.A.A.

La consistenza del patrimonio dell'istante è la seguente:

- appartamento in comproprietà con l'ex marito Fusciello Roberto, sito in Latina (LT), via dei Gerani n. 6 (f.g. 75 part. 23 sub. 5), oggetto della procedura esecutiva avente r.g.e. 8/2024, G.E. Dott.ssa Saviano, Tribunale di Latina, meglio descritto nell'allegata perizia del Ctu nominato per la stima - € 175.273,93 (**all. 8-21**);
- Lo stipendio mensile ammonta ad € 1.100,00 netti (**all. 19**);
- autoveicolo Fiat Panda tg CW594LM (**all. 22**);
- n. 2 conti correnti accesi presso Fndomestic e BNL e carta prepagata Postepay (**all. 20**).

Dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi della ricorrente si evince che:

- Anno 2022 redditi € 14.754,00
- Anno 2023 redditi € 14.211,35;
- Anno 2024 redditi € 12.656,17;

Sono stati depositati in atti le relative dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (**all. 5**).

6. INDICAZIONE DI EVENTUALI ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI EX ART. 67 COMMA 2 LET. C DEL C.C.I.I.

La sig.ra Apicella Katia dichiara l'assenza di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione o di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni (**all. 4**).

* * *

7. CONTENUTO DELLA PROPOSTA PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. ESAME FATTIBILITA' DEL PIANO.

La sig.ra Apicella Katia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, propone quindi la seguente ipotesi di piano di ristrutturazione dei debiti per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

Si procede ad illustrare ed a proporre le modalità di risoluzione della presente crisi da sovraindebitamento.

Al fine di consentire un certo grado di soddisfazione dei creditori, con il presente piano del consumatore si propone una profonda ristrutturazione di tutti i debiti rispettando l'ordine delle cause legittime di prelazione.

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

Per quanto innanzi illustrato, sulla base della documentazione presentata dalla parte istante, è possibile evidenziare come l'impossibilità ad adempiere le obbligazioni assunte dalla ricorrente sia reale e dimostrata dai seguenti elementi.

7.1. Composizione del nucleo familiare

Come si evince dal certificato dello stato di famiglia (**all. 18**) e dagli accordi stipulati per la gestione del figlio con l'ex marito, il nucleo familiare si compone di :

← - Apicella Katia;

7.2 Elenco spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e della sua famiglia:

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano ad € 700,00 mensili e comprendono

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - Mantenimento Figlio | € 250,00 |
| - Utenze (enel, gas, acqua) | € 150,00 |

- | | |
|---|----------|
| - Abbigliamento | € 50,00 |
| - Utenze telefoni | € 50,00 |
| - Spese alimentari e pulizia della casa | € 200,00 |

Totale spese sostentamento familiare € 700,00

Alla luce dei redditi dichiarati, la sig.ra Apicella Katia, potendo contare su una retribuzione di circa € 1.100,00 netti (comprese le indennità) propone di destinare alla procedura la somma mensile di **€ 300,00** ed al sostentamento dei bisogni della famiglia il restante importo di € 700,00.

Si precisa che a seguito di accordo raggiunto in sede di divorzio, la sig.ra Apicella Katia ha la disponibilità dell'immobile ubicato in Latina, via Epicuro, di proprietà esclusiva del sig. Fusciello Roberto, e che, quest'ultimo, ha la disponibilità dell'immobile ubicato in Latina, via dei Gerani, di proprietà di entrambi gli ex coniugi ed oggetto di esecuzione immobiliare n. 8/2024 Trib. di Latina.

L'istante propone quindi di destinare risorse ai creditori così determinate:

7.3 PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

a. Massa attiva

- la sig.ra Apicella Katia destina alla procedura **la somma mensile di € 300,00 per sette anni pari a 84 rate mensili**, per un totale di **€ 25.200,00**.

Il TOTALE offerto dall'istante ammonta quindi ad **€ 25.200,00**

b. Massa passiva

Come detto sopra la massa passiva è pari ad **€ 134.318,44** oltre le spese di procedura, **di cui € 115.774,94 sono debiti comuni con l'ex coniuge**, caratterizzati dal vincolo di solidarietà passiva (mutuo residuo Barclays).

Ne consegue che il creditore per l'importo oggetto di stralcio potrà rifarsi sul coobbligato.

c. Soddisfacimento

Il piano di ristrutturazione che si propone ai creditori antecedenti l'apertura della procedura, prevede il pagamento del saldo del compenso pattuito con l'O.C.C. e delle spese legali (in prededuzione)

Il residuo attivo disponibile (detratte spese di procedura), pari ad 19.522,00 andrà a soddisfare il creditore assistito da privilegio ipotecario nella misura maggiore rispetto al

valore prospettico di realizzo tramite procedura liquidatoria, quelli privilegiati e quelli chirografari nella misura indicata nella tabella riportata di seguito.

Considerate le % di soddisfazione indicate per i creditori muniti di privilegio e per quelli chirografari, l'istante **propone di pagare in complessive n. 84 rate di € 300,00 ciascuna:**

APICELLA KATIA					
Proposta di piano					
Creditore	Tipologia	Natura credito	Importo deb. Residuo	Importo da pagare	Percentuale di soddisfazione
Barclays Mutuo via dei gerani ½ con la ex moglie Apicella	Mutuo ipotecario	Privilegio ipotecario di 1° grado	€ 115.774,94	€ 17.131,72	La % di soddisfazione va calcolata sommando la proposta del sig. Fuscillo
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it C.F. 13756881002	Tributi	Privilegiato	€ 198,52 (al 31/12/2025)	€ 79,40	40%
COMUNE DI LATINA pec.: C.F. 80003450592	Tributi TARI	Privilegiato	€ 1.081,00 (al 31/12/2025)	€ 432,40	40%
REGIONE LAZIO protocollo@pec.regione.lazio.it c.f. 80143490581	Bollo	Privilegiato	€ 499,64	€ 199,85	40%
Findomestic findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it C.F.: 03562770481	Finanziamento	Chirografario	€ 9.186,34 (al 31/12/2025)	€ 918,63	10%
Avv. Graziano Rondinelli pec grazianorondinelli@ordineavvocatiroma.org C.F. RNDGZN77C04M208O	Prestazione professionale	Privilegiato	€ 1.900,00 (al 31/12/2025)	€ 760,00	40%
OCC di Latina	Compensazione professionale	Prededuzione	2.090,00	€ 2.090,00	100%
Avv. Torregrossa Luca	Compensazione professionale	Prededuzione	€ 3.588,00 compresi accessori	€ 3.588,00	100%

			€ 134.318,44	€ 25.200,00 Comprese le spese di procedura	
--	--	--	--------------	---	--

In particolare, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore consiste nel corrispondere, al netto delle spese legali e di quelle relative alla procedura, un importo di complessivo di € 25.200,00 suddiviso come innanzi illustrato secondo le regole del concorso dei creditori.

La percentuale di soddisfazione così come riportata in Tabella appare molto vantaggiosa per il ceto creditorio.

La fattibilità del presente piano è documentata dalle entrate della sig.ra Apicella Katia, impiegata stabilmente con contratto di lavoro a tempo indeterminato (**all. 12**).

E' opportuno precisare che la giurisprudenza di merito ha chiarito che << *Il sacrificio richiesto al creditore con l'omologazione del piano è certo, ma nello stesso tempo inferiore rispetto a quello che deriverebbe dalla vendita dell'immobile ipotecato. Tale sacrificio, inoltre, risulta conforme alla finalità della legge sul sovraindebitamento, finalità che consiste nel permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli all'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione* (Trib. di Verona, 20.07.2016).

Infine, non meno importante, dovrà essere considerato il risvolto sociale sotteso alle procedure di sovraindebitamento, il nucleo familiare della ricorrente avrà finalmente la prospettiva di ritrovare la giusta serenità per sostenere il proprio figlio, senza la pressione degli istituti di credito ed il rischio di perdere la prima casa.

Come precisato innanzi, a seguito di accordo raggiunto in sede di divorzio, la sig.ra Apicella Katia vive nell'immobile ubicato in Latina, via Epicuro, di proprietà esclusiva del sig. Fusciello Roberto, mentre quest'ultimo vive nell'immobile ubicato in Latina, via dei Gerani, di proprietà di entrambi gli ex coniugi ed oggetto di esecuzione immobiliare n. 8/2024 Trib. di Latina.

Il figlio, non economicamente autosufficiente, vive tra alternando il pernottamento nelle case di entrambi i genitori, i quali hanno adibito in ogni casa una stanza per il figlio.

* * *

7.4 Sul pagamento non integrale del creditore ipotecario e privilegiati ai sensi dell'art. 67 comma 4 CCII

Come previsto dall'art. 67 comma 4 CCII, occorre effettuare una valutazione in ordine al pagamento non integrale del creditore ipotecario (Barclays) e privilegiati (Ader e Comune di Latina).

La ricorrente è titolare di retribuzione effettiva pari ad € 1.100,00; n. 1 veicolo usato, vetusto e privo di valore commerciale ai fini della liquidazione del patrimonio; della metà dell'immobile ubicato in Latina scalo via dei gerani.

Sull'immobile di via dei Gerani però, grava l'esecuzione immobiliare avente r.g.e. 8/2024 – Tribunale di Latina, con avviso di vendita pubblicato per asta del 10.03.2026.

Dalla perizia estratta dal fascicolo dell'esecuzione (allegata alla presente proposta al **n. 23**) si evince che l'unità abitativa ha un valore venale pari ad € 175.273,93.

La predetta perizia è viziata poiché lo stimatore ha inserito mq 90 di terrazzo che non sono nella titolarità della sig.ra Apicella, pertanto il reale valore dell'immobile ammonta ad € 127.800,00.

Detta circostanza è stata diligentemente comunicata al professionista delegato alla vendita dal G.E. allegando gli atti del Tribunale di Latina attestanti la non esclusiva proprietà del terrazzo.

Inoltre, occorre precisare che l'ubicazione e le caratteristiche dell'immobile rendono improbabile la realizzazione del predetto valore di base d'asta.

Analisi alternativa liquidatoria

Secondo la perizia di parte a firma del geom. Bruschi, la stima del **compendio immobiliare** pignorato è la seguente:

- Immobile via dei gerani € 127.800 ;

Tuttavia la scrivente difesa formulerà una proposta che tenga conto dell'alternativa liquidatoria prendendo come riferimento la perizia “viziata” del CTU E.I. 8/2024:

- Valore immobile compresi 90 metri-quadri di terrazza (non in proprietà degli esecutati) di € 175.273,93.

Con riferimento all'immobile in comproprietà ubicato in via dei Gerani l'eventuale vendita tramite asta giudiziale avrebbe il seguente andamento:

1° offerta 175.273,93 valore stima CTU – 25% = 131.455,45;

2° avviso di vendita 131.455,45 – 25% = 98.591,58;

3° avviso di vendita 98.591,558 – 25% = 73.943,68;

4* avviso di vendita 73.943,68 / 2 = 36.971,85.

Come detto, vista l'ubicazione in zona periferica rispetto al Comune di Latina, località Latina scalo, è probabile che la vendita giudiziale possa realizzarsi dopo il terzo tentativo di vendita, **con ribasso dell'ulteriore 50% in “quarta asta”, tenuto conto anche delle problematiche relative al terrazzo.**

La proposta di piano presenta i seguenti vantaggi:

- L'importo destinato al creditore ipotecario è quello indicato al prezzo di offerta prospettico in sede di **terza asta** e garantisce il pagamento senza l'alea del quarto ribasso d'asta;
- Al predetto valore, ipotizzando un'improbabile aggiudicazione dovranno essere decurtati integralmente i costi di procedura (che incidono normalmente nella misura del 15%), che in questa fase potrebbero essere contenuti;
- Va da sé che, ipotizzando un valore di realizzo pari al valore di stima al netto degli oneri di procedura a carico del procedente, la massima utilità per il creditore procedente sarebbe **pari ad € 73.943,68 a cui dovranno essere sottratti i costi di procedura** pari al 15/20% circa (a fronte della somma offerta di 48.000,00 dal Fusciello + la quota del comproprietario Apicella di € 17.131,72, ovvero la medesima cifra);
- Il calcolo di convenienza sopra descritto si basa su ipotesi realistiche atteso che in base alla storicità delle vendite esecutive presso il Tribunale di Latina, in zone periferiche occorrono “almeno quattro tentativi” con relativi ribassi per concludere la vendita. Tale circostanza dovrà essere considerata anche in relazione al Comune in cui è ubicato l'immobile (Latina scalo, periferia che dista 6 Km da Latina), poco appetibile per il mercato. Ne consegue che l'utilità ricavabile dal creditore munito di titolo sarebbe ulteriormente inferiore rispetto a quanto prospettato nel piano proposto;
- inoltre, un recente studio del Sole 24ORE ha stimato che gli immobili all'asta vengono generalmente venduti ad un 1/3 del valore (**all. 23**).

Si evidenzia pertanto che l'importo offerto al **creditore ipotecario** risulta superiore rispetto al massimo beneficio astrattamente realizzabile da una procedura liquidatoria.

I creditori privilegiati (Comune di Latina, regione Lazio e Ader), invece, dall'esecuzione immobiliare non percepirebbero alcuna somma.

Gli stessi creditori Comune/Ader/Regione Lazio dall'eventuale pignoramento mobiliare non ricaverebbero somme apprezzabili.

Anche il veicolo di proprietà della sig.ra Apicella risulta privo di valore rispetto alla prospettiva liquidatoria ed è allo stato utilizzato dalla ricorrente per spostamenti necessari al proprio fabbisogno (anche per esigenze lavorative).

In vero, il pignoramento di mezzi e delle pertinenze sono procedure costose e antieconomiche in quanto il mercato delle aste degli autoveicoli e dei locali tecnici è caratterizzato numerosi ribassi (e per ogni tentativo di vendita va versato l'importo di € 100,00 per il PVP).

Invece, per quanto attiene lo stipendio, i privilegiati istituzionali potrebbero essere anticipati dagli istituti di credito che notoriamente sono maggiormente organizzati ed solerti nell'avviare procedure esecutive presso terzi.

Pertanto, considerati i costi delle eventuali procedure e lo scarso patrimonio mobiliare della parte ricorrente, la somma offerta nel piano andrebbe a soddisfare i creditori privilegiati in proporzione superiore rispetto all'alternativa liquidatoria e sicuramente in ragione di un rapporto di concorsualità, piuttosto che del primo che andrà ad avviare un'azione espropriativa.

Infatti l'istante potrebbe trovarsi nella condizione di non avere la possibilità di reperire sul mercato un immobile in locazione confacente alle esigenze della famiglia; nel caso di omologazione del piano potrebbe continuare ad abitare nell'immobile di proprietà esclusiva del marito, mentre lui continuerebbe ad abitare nell'immobile già casa familiare, in comproprietà tra gli ex coniugi.

In ogni caso considerando il costo annuo per la locazione di circa € 600,00 x 12 = € 7.200, la medesima andrebbe a ridurre ulteriormente la capacità di reddito della famiglia che rimarrebbe obbligata nei confronti dei creditori non soddisfatti integralmente dalla liquidazione dell'immobile, il cui valore è nettamente inferiore alla pretesa dei creditori.

Appare evidente che l'eventuale liquidazione mediante procedura esecutiva, comporterebbe oneri e spese superiori al possibile realizzo in caso di aggiudicazione.

La presente proposta nel suo complesso consente pertanto di soddisfare le pretese creditorie rispettando il principio della concorsualità; quanto alla fattibilità della stessa, le entrate sono determinate e non soggette a variazione in quanto l'istante è un lavoratore dipendente occupata stabilmente.

Tanto premesso l'istante rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, la sig.ra Apicella Katia, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

al Tribunale di Latina, preliminarmente, ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII di volere sospendere tutti i procedimenti di esecuzione forzata (espropriazione immobiliare r.g.e. n. 8/2024 del Tribunale di Latina promossa da Barclays), nonché disporre il divieto di azioni esecutive ulteriori o cautelari sul patrimonio e sui beni del debitore fino alla conclusione del procedimento;

al Tribunale di Latina, nel merito accogliere ed omologare il presente Piano disponendo i provvedimenti necessari ed opportuni per l'esecuzione dello stesso.

Si producono i documenti come da indice separato.

Con riserva di integrazione di ogni elemento o documento ritenuto opportuno dall'OCC o dall'Organo giudicante.

Con osservanza.

Latina 19/01/2026

Apicella Katia

Avv. Luca Torregrossa